

**Direttive**  
**riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015**  
 (del 1° gennaio 2015)

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

richiamata la Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (LAS) e, in particolare, gli articoli seguenti:

Art. 3 Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società.

Art. 19 La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale.

Art. 20 Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari (...)

Art. 48 <sup>1</sup>Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (...) è l'Autorità cantonale competente in materia di assistenza sociale.

<sup>2</sup>Esso svolge i compiti e le attività assistenziali previste da questa legge, e in particolare:

- a) stabilisce la soglia d'intervento di cui all'art. 19;
- b) decide sulle domande d'assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modificazioni; (...)

visto il Regolamento di applicazione del 18 febbraio 2003 della Legge sull'assistenza sociale, in particolare:

Art. 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: Dipartimento) è competente per l'esecuzione e l'applicazione della legge sull'assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI); sentito il parere dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie,

**decide:**

**1. Forfait globale e supplemento d'integrazione 2015**

Il forfait globale è destinato a coprire il fabbisogno di mantenimento del beneficiario di assistenza sociale e comprende le seguenti spese:

- alimentazione, bevande e tabacco
- abbigliamento e calzature
- consumi energetici (elettricità e gas)
- pulizia, cura dell'appartamento e dell'abbigliamento, compresa la tassa sulla nettezza urbana
- acquisto di piccoli oggetti di uso domestico
- spese di trasporto compresi gli abbonamenti a metà prezzo (manutenzione della bicicletta e del ciclomotore)
- telecomunicazioni (telefono, spese postali, ...)
- formazione e svaghi (concessione radio/TV, giochi, giornali, libri, spese scolastiche, cinema, animali domestici, ecc.)
- cure del corpo (parrucchiere e articoli da toilette)
- attrezzatura personale (materiale di cancelleria)
- bevande consumate fuori casa
- altre (quote associative, piccoli regali, ...).

Esso è completato da un supplemento di integrazione pari a CHF 100.– mensili per unità di riferimento.

A decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2015, il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 della Legge è stabilito come segue:

Persone dell'unità	Forfait globale per	Supplemento	Totale
--------------------	---------------------	-------------	--------

di riferimento	il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (CHF/mese)	d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni della COSAS) (CHF/mese)	(CHF/mese)
1 persona	977.–	100.–	1'077.–
2 persone	1'495.–	100.–	1'595.–
3 persone	1'818.–	100.–	1'918.–
4 persone	2'090.–	100.–	2'190.–
5 persone	2'364.–	100.–	2'464.–
6 persone	2'638.–	100.–	2'738.–
7 persone	2'912.–	100.–	3'012.–
Per ogni persona supplementare	+ 272.–	–	+ 272.–

### 1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età, corrispondente a CHF 210.– mensili per ognuna di queste persone.

### 1.2 Forfait globale giovani adulti (18-25 anni), non in prima formazione, che vivono con i propri genitori

La specifica situazione di vita dei giovani adulti durante il periodo che intercorre fra la scuola, la formazione professionale e l'entrata nel mondo del lavoro, e il paragone con le persone non sostenute che vivono in una situazione analoga richiedono un'applicazione differenziata del forfait, affinché non si trovino in una situazione migliore rispetto ai giovani che non beneficiano di un sostegno ma hanno un reddito modesto. Per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è quindi riconosciuto un forfait mensile di CHF 600.–, ridotto rispetto ai CHF 1'077.– previsti all'art. 1 della presente direttiva. Non viene inoltre loro riconosciuta la quota parte d'affitto, a meno che i genitori non siano a beneficio di assistenza sociale o prestazioni complementari all'AVS/AI.

L'USSI può chiedere, salvo in caso di conflitti insormontabili, di continuare a vivere con i genitori, fintanto che non sarà raggiunta l'indipendenza economica e non garantisce ulteriori prestazioni se il cambiamento di domicilio non viene autorizzato.

In caso di mancata collaborazione o attivazione in misure di reinserimento sociale o professionale, la riduzione del forfait può essere protratta anche dopo il compimento dei 25 anni, previa decisione formale dell'USSI.

## 2. Premio cassa malati

Si ricorda che nel calcolo del reddito disponibile residuale, come indicato all'art. 8 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, è riconosciuto il costo del premio ordinario per l'assicurazione obbligatoria, fino al massimo del premio medio di riferimento.

L'USSI, in presenza di un diritto ad una prestazione assistenziale provvede al pagamento del premio effettivo di cassa malati per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie direttamente all'assicuratore.

## 3. Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell'art. 20 della Las sono destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute di volta in volta secondo l'esigenza. Le principali prestazioni speciali sono riconosciute dall'USSI, secondo le seguenti modalità e rispettivi importi.

### 3.1 Prestazioni speciali relative alla salute

#### a. Franchigie e partecipazioni cassa malati

Sono riconosciute le franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal (art. 103 OAMal: CHF 700.– annui per gli assicurati adulti e CHF 350.– annui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni). Il beneficiario deve richiederne il rimborso all'USSI allegando i relativi conteggi/fatture.

#### b. Cure dentarie

Le cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un massimo di CHF 300.– annui. Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all'USSI allegando la fattura originale.

Per importi superiori, prima di iniziare il trattamento, il beneficiario deve chiedere al medico dentista un preventivo che indichi lo scopo del trattamento e sottoporre lo stesso all'USSI. Le cure devono avere carattere semplice ed adeguato. I costi sono riconosciuti sulla base del tariffario SUVA.

Il costo per il controllo dell'igiene è riconosciuto una volta l'anno. Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all'USSI allegando la fattura.

c. Occhiali

Il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto esclusivamente se preventivamente autorizzato dall'USSI. Il beneficiario deve chiedere il preavviso all'USSI allegando un preventivo e relativo certificato medico.

Il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto ogni 2 anni e con i seguenti importi massimi:

- per la montatura, fino ad un massimo di CHF 150.–
- per la lente monocale, fino ad un massimo di CHF 100.– a lente
- per la lente progressiva, fino ad un massimo di CHF 200.– a lente

### **3.2 Prestazioni speciali relative all'alloggio**

In generale:

Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al trasloco e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l'USSI, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento, l'importo previsto quale deposito di garanzia e almeno due preventivi relativi al costo del trasloco. Per questi costi, così come per i costi relativi all'acquisto di mobili, la presa a carico da parte dell'USSI è possibile solo se preventivamente richiesti, motivati e documentati all'USSI e se è tale spesa è determinata da:

- una comprovata necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l'inizio di un'attività lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia economia domestica oppure;
- una riduzione dei costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;
- altri motivi comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni alternative.

Le prestazioni per l'alloggio sono inoltre riconosciute entro i seguenti limiti temporali e di spesa:

a. Deposito di garanzia per appartamento:

La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall'USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv. 4 Las). Il costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

- per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 3'300.–
- per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 3'750.–
- per unità di riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di CHF 4'500.–

b. Trasloco

La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall'USSI (vedi disposizioni generali, presentando almeno due preventivi).

Il costo del trasloco è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

- per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 1'000.–
- per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 1'500.–
- per ogni persona supplementare, CHF 300.– fino ad un massimo di CHF 3'000.–

c. Mobilio

La spesa per l'acquisto di mobili è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall'USSI (presentando almeno due preventivi).

Il costo del mobili è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

- per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 1'000.–, suppellettili comprese;
- per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 1'500.–, suppellettili comprese;
- per ogni persona supplementare, CHF 300.– fino ad un massimo di CHF 3'000.–

d. Assicurazione responsabilità civile ed economia domestica:

La spesa per l'assicurazione RC ed economia domestica è riconosciuta una volta l'anno, presentando la fattura, secondo i seguenti importi massimi:

- per unità di riferimento quale persona sola, CHF 250.–
- per unità di riferimento di due o più persone, CHF 400.–

### **3.3 Altre prestazioni speciali**

a. Sistemazione provvisoria in pensione o altre strutture analoghe

Le persone che, a seguito di uno sfratto o che per altri motivi non dispongono di un alloggio (ad esempio in caso di rimpatri di cittadini svizzeri), possono essere alloggiati

temporaneamente in una pensione il cui costo è preso a carico dall'USSI. Al beneficiario è accordato un importo mensile per i pasti e quale spillatico.

L'USSI riconosce questa prestazione speciale con i seguenti importi massimi:

- per solo pernottamento (camera): CHF 55.– al giorno (alla pensione) e CHF 700.– al mese per pasti e spillatico (all'utente)
- per camera e colazione: CHF 60.– al giorno (alla pensione) e CHF 600.– al mese per pasti e spillatico (all'utente)
- per camera e mezza pensione: CHF 70.– al giorno (alla pensione) e CHF 300.– al mese per pasti e spillatico (all'utente)
- per camera e pensione completa: CHF 80.– al giorno (alla pensione) e CHF 150.– al mese per spillatico (all'utente)

**b. Contributi minimi AVS**

Il contributo minimo quale persona senza attività lucrativa è riconosciuto per l'anno in corso (ogni trimestre). Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all'USSI allegando la fattura originale.

Per contributi arretrati (precedenti il diritto all'assistenza sociale), il beneficiario dovrà richiedere il condono al competente ufficio amministrativo.

**4. Altre raccomandazioni della COSAS**

Ulteriori raccomandazioni della COSAS sono assunte dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento come guida alla sua prassi, nella misura in cui sono compatibili con la Legge e il Regolamento vigenti e con la presente direttiva.

**5. Entrata in vigore e validità**

Le presenti direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2015.

Pubblicato nel BU **2015**, 59.